6.2

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ARCOBALENO

Art. 1 - Campo di applicazione e scopo

[1]Il presente regolamento disciplina le condizioni per la concessione del contributo comunale per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno.

[2]Il contributo comunale ha quale scopo quello di promuovere, favorire ed incentivare il trasporto pubblico per giovani studenti e beneficiari del sussidio di cassa malati.

Art. 3 – Beneficiari del contributo

[1]Il contributo comunale è concesso a:

a. studenti delle Scuole medie
b. studenti delle Scuole post-obbligatorie
c. beneficiari del sussidio della cassa malati

[2]Il contributo comunale non viene concesso a studenti che svolgono un'attività professionale principale parallela alla Scuola (studio part-time, formazione serale, ecc.). L'attività accessoria non è considerata attività professionale.

Art. 4 - Ammontare del contributo per studenti

[1]Il contributo comunale per l'acquisto di un abbonamento annuale è fissato come segue ed è stabilito in funzione del numero di zone acquistate, ritenuto un contributo massimo di fr. 300.00:

n. zone	% contributo
1	50%
2	35%
3	30%
4	25%
5	25%
6	25%
7	25%
8+	25%

Art. 5 - Ammontare del contributo per beneficiari del sussidio cassa malati
Il contributo annuale per i beneficiari del sussidio cassa malati ammonta a fr.100.00 e ciò a prescindere dal numero di zone acquistate.

Art. 6 – Condizioni per l'ottenimento del contributo
[1]Il contributo è concesso a persone domiciliate e dimoranti nel Comune di Ascona da almeno 6 mesi dal momento della richiesta (cittadini svizzeri, stranieri con permesso C e B).
[2]Sono escluse dal contributo persone che, per l'acquisto del medesimo Abbonamento, beneficiano di altre sovvenzioni oppure di altri incentivi comunali e/o cantonali (es. Appresfondo).
[3]Il contributo comunale si riferisce all'acquisto di un abbonamento Arcobaleno annuale in 2a Classe e, per gli studenti, fino ai 24 anni di età (tariffa giovani Comunità tariffale Arcobaleno).
[4]Il contributo viene calcolato sulle tariffe della Comunità tariffale Arcobaleno in vigore al momento della richiesta.
[5]È possibile ottenere un unico contributo comunale per anno civile.
[6]Il Municipio, tramite ordinanza municipale, è autorizzato ad attualizzare le condizioni per l'ottenimento del contributo in base ad eventuali modifiche delle condizioni generali della Comunità tariffale Arcobaleno.

Art. 7 - Ottenimento dei contributi
Le modalità di richiesta del contributo, in particolare formulari, documenti giustificativi da presentare e termini entro i quali formulare la richiesta, sono definite in modo dettagliato nell'Ordinanza municipale.

Art. 8 - Finanziamento
[1]La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'artt. 4 e 5 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.
[2]Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Art. 9 – Diritto di compensazione
Il contributo può essere trattenuto a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10 - Restituzione del contributo indebitamente percepito
[1]Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.
[2]Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

[3]Il contributo è condonato, in tutto o in parte, se il titolare del diritto ha percepito il contributo indebito in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche del titolare al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onore troppo grave.
[4]False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa ai sensi degli artt 145 ss LOC fino a Fr. 10'000.--.

Art. 12 – Rimedi di diritto
[1]Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo, è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
[2]Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazione
[1] Il presente Regolamento entra in vigore al più presto il 01.01.2026, ritenuta l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali.
[2] L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

COMUNE DI ASCONA

Approvato con:
risoluzione municipale n. 1056 del 06.05.2025
risoluzione del Consiglio comunale nella seduta dell'11 giugno 2025
risoluzione del Consiglio di Stato del 18 settembre 2025 (Incarto008202)